



COMUNE DI POIVETTO

PROVINCIA DI UDINE

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

ORDINANZA N. 23 del 28-04-2021

Oggetto: ORDINANZA RIAPERTURA PARCO GIOCHI MARSURE DI SOTTO DAL 01.05.2021 CON PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI CONTENIMENTO COVID -19

IL SINDACO

PREMESSO che al fine dell'attuazione delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 varate con i D.P.C.M. del 1 aprile 2021, con propria ordinanza n 18/2021 del 09.04.2021 era stata disposta la proroga dell'ordinanza n. 12 del 15.03.2021 che prevedeva la chiusura del parco pubblico con attrezzature per bambini presente a Marsure di Sotto sino al 30.04.2021 per evitare possibili assembramenti durante il periodo di alto contagio Covid- 19 ;

CONSIDERATO CHE seppure la situazione sia notevolmente migliorata e la Regione Friuli Venezia Giulia sia stata inserita ora come zona gialla nell' Ordinanza del Ministro della Salute del 23.04.2021 (G.U. Serie Generale n. 98 del 24.04.2021), ma la fine dell'emergenza epidemiologica sia prevista per il 31 luglio 2021, l'utilizzo del parco giochi risulta ora fattibile seppur con delle precauzioni e delle limitazioni ;

VISTO quanto previsto dalle " Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per i bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID 19 " ed in modo particolare quanto stabilito per la riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini , anche di età inferiore ai 3 anni e di adolescenti con genitori o adulti familiari ;

RILEVATO CHE la sua riapertura richiede di essere regolamentata nelle forme di accesso , nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia , in carico alla responsabilità degli adulti presenti , che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico ;

RITENUTO quindi di poter disporre la riapertura del parco pubblico con attrezzature per bambini ubicato a Marsure di Sotto prescrivendo nel contempo che l'utilizzo dell' impianto da parte dell'utenza dovrà effettuarsi nel rispetto delle regole igienico sanitarie previste per l'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO CHE , al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorra adottare in ragione della diffusità del virus specifiche misure di prevenzione e precauzione al fine di evitare possibili fonti di trasmissione del virus Covid - 19 si rende necessario sanificare le attrezzature nonché predisporre idonea segnaletica con norme di comportamento adeguate ;

DATO ATTO CHE questo Ente, in relazione alle sopra citate disposizioni, deve avere particolare attenzione per il parco pubblico di Marsure di Sotto, essendo di grandi dimensioni e molto

frequentato sia da residenti e non , e pertanto ha previsto per la tutela della salute delle persone la sanificazione giornaliera sia delle attrezzature per bambini che dei servizi igienici ;

RITENUTO pertanto che sia possibile consentire l'utilizzo delle predette strutture per svolgere attività all'aperto ma con le necessarie prescrizioni igienico – sanitarie per evitare comportamenti che possano diffondere l'epidemia da Covid -19 nonché qualsiasi fenomeno di assembramento ;

CONSIDERATO CHE il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi delle norme di cui all'art 50 comma 7 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO l'art 4 del D.L. 25 marzo 2020 n 19 ;

ORDINA

1. CON EFFETTO DAL 01.05.2021 E SINO A FINE EMERGENZA SANITARIA PREVISTA PER IL GIORNO 31.07.2021 LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO CON ATTREZZATURE PER BAMBINI UBICATO IN QUESTO COMUNE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 21.00 (ORARIO ESTIVO) CHE DOVRA' AVVENIRE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE SEGUENTI REGOLE:

- **Obbligo di usare le mascherine (con copertura di naso e bocca) o altra protezione idonea alla copertura di naso e bocca**
- **Dovrà essere mantenuta con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra un utente e l'altro e nel caso in cui si svolga attività sportiva la distanza dovrà essere di due metri fatta eccezione per le attività di contatto in specifiche discipline ;**
- **I minori di anni 14 , così come le persone non completamente autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati da un genitore / altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura ;**
- **Ai minori è consentito svolgere attività all'aperto , attività motoria e sportiva , nonché ludico ricreativa , assieme ai loro accompagnatori nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche delle famiglie di cui all'allegato 8 del D.P.C.M del 17.05.2020 ;**
- **E' consigliabile avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani . l'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature di gioco ;**
- **E' consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura di gioco per un massimo di due bambini alla volta e , nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnatore , sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore ;**
- **Si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute) ;**
- **E' fortemente consigliato che negli sport di contatto le persone si conoscano reciprocamente al fine di poter ricostruire la linea dei contagi nel caso di un possibile focolaio o di persona che successivamente risulti positiva al virus Covid- 19 ;**
- **E' vietato sputare o starnutire a terra , bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto che dovrà essere adeguatamente smaltito ;**

- **E' vietato sostare seduti o sdraiati nel parco e nell' area giochi ;**
- **Sono vietate le strette di mano o abbracci a meno che non siano tra persone conviventi ;**
- **E' vietato condividere borracce , bottiglie o bicchieri e tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la borsa personale ;**
- **E' vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi ;**
- **Non si dovrà sostare per nessun motivo nel parco giochi se non per utilizzare le attrezzature da gioco al fine di permettere a diverse persone la fruizione degli stessi ;**
- **I compleanni non sono consentiti , secondo le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid – 19 vigenti, per motivi igienico-sanitari e la possibilità di eventuali assembramenti**

RICHIAMA

- Il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento e tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida regionali o in assenza nazionali .

DISPONE

- Che la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto ;
- Che l'Ufficio Tecnico comunale provveda all'adeguata apposizione della segnaletica informativa all' interno delle aree gioco per i bambini e delle sanificazione delle stesse ;
- Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione della popolazione ;
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Povoletto .

AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca reato , l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ;

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 s.m.i , per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ;

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza è Il Comune di Povoletto e l' Autorità competente è il Sindaco del Comune di Povoletto .

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento , ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 .

Il Sindaco

f.to CASTENETTO GIULIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa